

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 - Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA n. 2 del 14 GEN. 2010

OGGETTO: Individuazione di un'area di raggruppamento provvisorio di rifiuti ingombranti e RAEE-

IL SINDACO

Considerato che:

- lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti RAEE e di quelli ingombranti è stato da qualche tempo sospeso da parte del Co.In.R.E.S. determinandone l'abbandono sulle strade o su terreni privati, con grave nocimento per la pubblica e privata incolumità, e sottoponendo i cittadini all'applicazione di sanzioni amministrative e penali;
- numerosi cittadini hanno lamentato le difficoltà incontrate nella dismissione di rifiuti ingombranti e RAEE;
- l'individuazione di un unico punto di raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE consentirebbe ai cittadini di conferire detti rifiuti, ed al Co.In.R.E.S. di superare alcune difficoltà logistiche nella raccolta di tali tipologie di rifiuti;
- il Comune ha in disponibilità fino al 30.6.2010 (giusto verbale di conferenza di servizio del 28 ottobre 2009), un'area privata sita in c.da Montagnolella, censita al foglio mappa 17 particelle 3952-3954-3944, che può essere utilizzata per la collocazione di cassoni scarrabili a tenuta dove i cittadini possano conferire, in giorni stabiliti, i rifiuti ingombranti e RAEE, per essere successivamente trasferiti presso un Centro di raccolta iscritto al Centro di coordinamento RAEE;

Considerato, altresì, che il Co.In.R.E.S. non dispone di centri di raccolta autorizzati in base alla normativa vigente e che, con nota prot. n. 3916 del 28.04.2009, ha comunicato che l'Assemblea del predetto Consorzio *"ha deliberato di porre in essere nel più breve tempo possibile tutti gli accorgimenti necessari per risolvere la problematica relativa alla raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE, con svolgimento da parte del CO.In.R.E.S. del servizio di raccolta dei succitati rifiuti nonostante la presenza di alcune criticità"*, fra le quali *"assenza di automezzi e attrezzature di proprietà indispensabili per la movimentazione e il trasporto di rifiuti ingombranti e RAEE a regola d'arte; assenza di centri di raccolta autorizzati direttamente gestibili dal CO.In.R.E.S."*;

Rilevato che nel territorio comunale si sono verificati fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e RAEE da ritenersi potenziali vettori di inconvenienti igienico-sanitari, e che tali fenomeni sono oggetto di continue segnalazioni da parte dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque, della Provincia regionale di Palermo, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, della Compagnia Carabinieri di Misilmeri, del Comando di Polizia Municipale, dall'Ufficio tecnico.

Atteso che l'area sopra menzionata, utilizzata dall'ufficio tecnico come deposito, è situata non lontano dal centro urbano, è facilmente accessibile ed opportunamente recintata;

Visto l' "Accordo di Programma tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche";

Considerato che nel territorio della provincia sono dislocati sei Centri di raccolta iscritti al Centro di coordinamento RAEE, con i quali il Co.In.R.E.S. può sottoscrivere un accordo commerciale per la gestione di rifiuti ingombranti e RAEE, fino all'adeguamento delle isole ecologiche esistenti e alla realizzazione ex novo di Centri di raccolta comunali o intercomunali, previsti nel contratto di servizio;

Ritenuto, per quanto esposto, di dovere ricorrere temporaneamente a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, onde garantire e tutelare la pubblica e privata incolumità e scongiurare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari nel territorio del Comune di Misilmeri;

- Visti l'art. 32 della legge n.833/1978, l'art.40 della L.R. n.30/1993 e l'art. 4 del D.A. regionale Sanità in data 18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competenze all'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i.;


INDIVIDUA

L'area sita in C.da Montagnolella, foglio di mappa 17 particelle 3952-3954-3944, per il raggruppamento temporaneo di rifiuti ingombranti e RAEE provenienti da utenze domestiche e non, in appositi cassoni scarrabili a tenuta, fino al 30 giugno 2010.

ORDINA

al CO.In.R.E.S., in deroga alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. di espletare tutte le attività connesse all'allestimento e alla gestione, con proprio personale, dell'area sita in c.da Montagnolella, censita al foglio mappa 17 particelle 3952-3954-3944, individuata per il raggruppamento temporaneo di rifiuti ingombranti e RAEE, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, in appositi cassoni scarrabili a tenuta, adeguatamente resistenti e provvisti di etichettatura che identifichi il rifiuto;
2. di sottoscrivere un accordo commerciale con uno dei Centri di Raccolta del territorio della provincia iscritti al Centro di coordinamento RAEE;
3. di dotare l'area di idonei accorgimenti in materia antincendio;
4. di limitare l'attività di deposito al momento in cui l'utenza conferisce il rifiuto, essendo vietate successive attività di selezione o di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e qualsiasi operazione che ne modifichi le caratteristiche;
5. di limitare la permanenza dei rifiuti ingombranti e RAEE presso l'area di raggruppamento ad un periodo non superiore a due mesi, come stabilito al punto 7.1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008;
6. di provvedere al trasporto e conferimento dei rifiuti raggruppati nell'area presso il Centro di raccolta iscritto al Centro di coordinamento RAEE individuato dal Consorzio;
7. di mettere a disposizione della cittadinanza un numero telefonico al quale i cittadini anziani o disabili possano rivolgersi per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e RAEE;
8. di lasciare l'area libera e pulita allo scadere del periodo di validità della presente ordinanza.



Il CO.In.R.E.S. dovrà garantire modalità di deposito dei rifiuti rispettose della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché delle disposizioni di sicurezza per gli addetti, e dovrà tenere pulita l'area.

Tutta l'attività che sarà svolta dal CO.In.R.E.S. sarà dallo stesso finanziata con le somme annualmente erogate dal Comune per il servizio a tariffa.

L'ordinanza ha validità fino al 30 giugno 2010 e si intende revocata allo scadere di tale data o qualora il Co.In.R.E.S. provveda ad attivare isole ecologiche e Centri di raccolta.

AVVERTE

La cittadinanza che è vietato conferire rifiuti diversi da quelli ingombranti e RAEE presso l'area di raggruppamento, ed inoltre è fatto divieto di depositare rifiuti di qualsiasi tipo nell'area antistante l'ingresso del sito individuato. È altresì vietato conferire rifiuti disassemblati o sui quali siano state effettuate operazioni che possano averne modificate le caratteristiche.


INFORMA

Che sarà reso noto il numero telefonico al quale i cittadini anziani e disabili potranno rivolgersi per il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE, ed inoltre i giorni e gli orari di apertura dell'area di raggruppamento provvisoria.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso alla competente Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata al COINRES, in persona del Presidente del Consorzio, e trasmessa al Sig. Prefetto, ai funzionari comunali responsabili dell'Area II e dell'Area VI, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri Compagnia di Misilmeri, all'Azienda Sanitaria Provinciale Distretto di Misilmeri ed inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive, al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, al Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, all'Assessorato Territorio e Ambiente, alla Provincia regionale di Palermo.-

Dott. Arch. Rita Corsale




IL SINDACO
Salvatore Badami

